



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 13 luglio 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Napoli**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: d.l. n. 118/2021 - Quesito*

L'Ordine di Napoli chiede se:

- un iscritto all'elenco speciale, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, può essere iscritto nel citato elenco;
- nel modello di domanda, all'elenco delle esperienze maturate, alla voce "*attività di amministrazione, direzione e controllo ...*" se l'attività di controllo rientra tra quelle di competenza del collegio sindacale /revisore legale.

Con riferimento al primo dei due quesiti posti, si fa presente che, in base alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento di questo Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art. 4 dello stesso Ordinamento professionale.

Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito non può fornirsi risposta positiva.

Con riferimento al secondo e ultimo quesito posto dall'Ordine di Napoli, si osserva che il previgente art. 3 d.l. n. 118/2021, attualmente sostituito dall'art. 13 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevede espressamente che possono essere inseriti nell'elenco degli esperti indipendenti coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentino di aver svolto" ... funzioni di amministrazione, direzione e

*controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione ....*"; ciò al fine di consentire, in particolar modo, l'iscrizione nell'elenco a quanti possano vantare esperienze manageriali nella gestione di imprese in crisi, che abbiano effettuato operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo.

Tuttavia, pur essendo questa la *ratio* della disposizione, il riferimento alle "funzioni" di controllo, pone alcuni problemi in ordine all'applicazione della menzionata disposizione, in quanto, si ravvisano differenti letture circa le esperienze documentabili ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti: per alcuni, infatti, l'attività di revisione andrebbe inclusa tra le funzioni di controllo richiamate nella norma; secondo altri, invece, l'attività di revisione andrebbe esclusa, in considerazione della diversità del ruolo esercitato dal revisore legale rispetto all'attività di vigilanza dell'organo di controllo societario anche in occasione di operazioni di ristrutturazione che abbiano interessato la società.

Ciò posto, non riscontrandosi unanimità di vedute sull'ambito applicativo della disposizione, in aderenza a un'interpretazione letterale del testo che richiama genericamente le "funzioni" di controllo, sembrerebbe che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti, possano essere valutate, sia l'attività svolta del collegio sindacale, sia che quella del revisore legale.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.